

## Allegato B

### SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Rep. n. \_\_\_\_\_

Verona, \_\_\_\_\_

L'anno duemila\_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

TRA

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona (di seguito denominata Azienda) con sede in Verona, Piazzale A. Stefani, 1, Codice Fiscale 03901420236, rappresentata dal Dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste di Direttore Generale;

E

L'Associazione \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) ONLUS (di seguito denominata Associazione) con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste di Presidente dell'Associazione;

#### **premessi che:**

- con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n. 2031 del 31.12.2008, e ss. mm., è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato, il quale contiene, in allegato, uno schema-tipo di convenzione diretto a disciplinare, in via generale, il rapporto che si instaura con le Associazioni di volontariato che facciano richiesta di prestare la loro attività presso le strutture dell'Azienda;
- con nota del \_\_\_\_\_, acquisita al prot. gen. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, l'Associazione sopra indicata ha presentato richiesta di convenzionamento con l'Azienda per lo svolgimento di attività di volontariato presso l'U.O./Servizio \_\_\_\_\_ dell'Ospedale \_\_\_\_\_;
- previa verifica del possesso dei prescritti requisiti, e acquisito il parere favorevole della Direzione Medica Ospedaliera, si è accertata la non sussistenza di elementi ostativi alla stipula della convenzione richiesta;
- con determinazione del Direttore del Servizio Affari Generali n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è stabilito di addivenire alla stipula di detta convenzione, approvandone il relativo schema;
- si tratta ora di formalizzare l'accordo proposto, concludendo apposita convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale della convenzione, fra le parti come sopra generalizzate

**si conviene e si stipula quanto segue**

## **ARTICOLO 1**

*(Oggetto della convenzione)*

1. In forza del presente atto, l'Azienda ammette l'Associazione allo svolgimento di attività di assistenza volontaria e gratuita in favore dei pazienti ricoverati presso l'Unità Operativa/Servizio di \_\_\_\_\_ dell'Ospedale \_\_\_\_\_, e dei loro familiari, che in nessun caso costituisce prestazione di carattere sanitario.
2. Le modalità di svolgimento e i tempi dell'attività prestata sono concordati dall'Associazione con il Direttore e il Coordinatore delle Professioni Sanitarie dell'Unità Operativa/Servizio di destinazione, nel quadro dell'attività programmata per il triennio di convenzionamento, secondo quanto dichiarato dal legale rappresentante dell'Associazione all'atto della relativa istanza, ovvero secondo quanto successivamente comunicato al Servizio Affari Generali dell'Azienda.
3. In particolare, nel quadro della presente convenzione l'Associazione si impegna a prestare la seguente attività:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.
4. Nell'espletamento dell'attività di cui al comma 3, l'Associazione si avvale delle attrezzature e dei mezzi di proprietà sua o dei volontari associati, secondo quanto dichiarato dal legale rappresentante dell'Associazione all'atto della richiesta di convenzionamento con l'Azienda.
5. L'Azienda, compatibilmente con le reali disponibilità logistiche, si riserva la facoltà di mettere a disposizione dell'Associazione, su sua richiesta, adeguati spazi, eventualmente anche comuni ad altre Associazioni, da destinare alle esigenze della medesima.
6. L'Associazione garantisce il funzionamento della Segreteria nei giorni e negli orari indicati in sede di richiesta di convenzionamento, salvo modifiche tempestivamente comunicate all'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Azienda.

## **ARTICOLO 2**

*(Personale impiegato nello svolgimento dell'attività)*

1. Nell'espletamento dell'attività di cui all'art. 1, l'Associazione garantisce la disponibilità di volontari associati in numero idoneo, almeno mai inferiore a quello indicato nell'elenco allegato alla richiesta di convenzionamento, ad assicurare lo svolgimento continuativo delle prestazioni promesse.
2. Esclusivamente nei limiti necessari a garantire il suo regolare funzionamento, oppure al fine di qualificare o specializzare l'attività da essa svolta, e non per l'esercizio di attività di solidarietà, l'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi, da essa a vario titolo retribuiti, i quali potranno accedere, sotto la sua responsabilità, anche per quanto concerne eventuali coperture assicurative, alle strutture dell'Azienda per svolgere, per conto dell'Associazione stessa, compiti coerenti con le sue finalità statutarie e rispettosi dei vincoli sopra evidenziati.
3. A tale proposito, l'Associazione dichiara che entità, qualità e finalità delle

prestazioni specializzate fornite da terzi sono le seguenti:

---

---

---

### **ARTICOLO 3**

*(Prescrizioni concernenti il personale volontario)*

1. I volontari soci dell'Associazione ammessi a prestare la propria opera all'interno delle strutture dell'Azienda Ospedaliera sono tenuti a rispettare le prescrizioni del Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato, approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n. 2031 del 31 dicembre 2008, e successive modifiche e integrazioni (di seguito, Regolamento), di cui ricevono copia all'atto del rilascio del cartellino di riconoscimento. Tali prescrizioni s'intendono qui integralmente richiamate senza che l'Associazione, o il singolo suo socio, possano opporne la non conoscenza, che, per quanto concerne l'Associazione, viene espressamente affermata in sede di richiesta di convenzionamento.
2. I volontari risultano assicurati, con oneri a carico dell'Azienda, sia contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato (vedasi Polizza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, prodotta dall'Associazione all'atto della stipula della presente convenzione), sia per la responsabilità civile verso i terzi (vedasi Polizza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, anch'essa prodotta dall'Associazione all'atto della stipula della presente convenzione).
3. Per quanto concerne le tutele riconosciute al volontario in virtù della sua equiparazione al lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'Associazione è tenuta a coordinarsi con il Direttore del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Azienda per la stesura del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 6, comma 2, del Regolamento.

### **ARTICOLO 4**

*(Rimborsi spese)*

1. Per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione l'Associazione ha diritto, a insindacabile giudizio dell'Azienda, al solo rimborso dei costi di gestione del servizio e delle spese sostenute e documentate dai volontari per l'esecuzione del servizio stesso.
2. A tal fine, per ciascuno degli anni di durata del rapporto convenzionale l'Associazione è tenuta a produrre, a firma del legale rappresentante, una stima dei costi preventivati per l'anno di riferimento, salvo ottenerne rimborso a consuntivo dietro presentazione di una relazione sull'attività svolta e delle corrispondenti note di spesa giustificative; per il primo anno la stima è allegata alla richiesta di convenzionamento di cui in premessa.
3. La relazione sull'attività svolta deve essere presentata a semplice richiesta dell'Azienda e, comunque, al termine di ciascun anno di durata della convenzione; la relazione di fine anno attesta l'attività svolta ed è corredata dalla specifica delle spese sostenute, dalla documentazione delle stesse, e da un elenco nominativo degli associati che hanno svolto il servizio, verificabile tramite corrispondenza con le firme lasciate sui Registri Presenze di cui all'art. 4, comma 5, del Regolamento,

- sentito il Coordinatore delle Professioni Sanitarie competente.
4. Per i limiti all'entità del rimborso valgono le prescrizioni di cui all'art. 14, comma 3, del Regolamento.

## **ARTICOLO 5**

*(Verifica e controllo qualitativo delle prestazioni)*

1. L'Azienda, per il tramite del Comitato Aziendale per le Attività di Volontariato di cui all'art. 9 del Regolamento, assicura il controllo di qualità delle prestazioni erogate dall'Associazione attraverso:
  - la verifica periodica dei requisiti di idoneità dell'organizzazione in rapporto alle attività oggetto della convenzione;
  - la verifica del livello di gradimento registrato tra gli utenti anche tramite appositi questionari;
  - incontri periodici con i responsabili dei reparti interessati e con gli operatori impegnati nell'attività di volontariato.
2. Gli esiti del controllo di cui al comma 1 sono prontamente comunicati all'Associazione, la quale, in caso di riscontri negativi, ha trenta giorni di tempo per controdedurre; delle spiegazioni fornite si terrà conto in sede di eventuale mancato rinnovo della convenzione o di sua anticipata risoluzione.

## **ARTICOLO 6**

*(Durata del rapporto convenzionale, cause e modalità di sua risoluzione)*

1. Il rapporto nascente dalla presente convenzione ha durata triennale, decorre dal \_\_\_\_ \_\_\_\_\_, e cessa naturalmente alla sua scadenza, senza necessità di formali disdette.
2. Alla scadenza del triennio la convenzione, ricorrendone le condizioni, potrà essere rinnovata di tre anni in tre anni, previa adozione di un formale provvedimento da parte dell'Azienda. È escluso ogni tacito rinnovo della convenzione scaduta.
3. Salvo quanto previsto al successivo art. 7, il rapporto convenzionale si risolve di diritto, previa semplice dichiarazione dell'Azienda comunicata all'Associazione con lettera raccomandata A.R. a firma del Direttore Generale, in caso di:
  - a) gravi, reiterate, interruzioni nello svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate;
  - b) venir meno del vincolo fiduciario circa il corretto assolvimento dei propri compiti solidaristici da parte dell'Associazione di volontariato;
  - c) gravi violazioni del Regolamento.
4. La convenzione decade automaticamente:
  - a) se nel corso della sua durata l'Associazione di volontariato per qualsivoglia motivo venga cancellata dal Registro regionale istituito dalle singole Regioni ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 266/91; a tal fine, è fatto obbligo all'Associazione, la cui iscrizione al Registro predetto scada in corso di convenzione, di comunicare tempestivamente all'Azienda l'avvenuta conferma ad opera della competente Direzione regionale;
  - b) se l'Associazione non assolve all'onere formativo nei confronti di un numero rilevante di propri volontari associati ammessi a prestare servizio all'interno dell'Azienda, nel termine di cui all'art. 10, comma 3, del Regolamento.
5. In caso di sospensione del godimento dei benefici e delle agevolazioni previsti per le

Associazioni di volontariato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40, conseguente, fra l'altro, al mancato rinnovo da parte dell'Associazione delle coperture assicurative dei propri aderenti, la convenzione resta sospesa nella sua applicazione fino alla definizione del relativo procedimento amministrativo.

6. Le parti hanno comunque, in ogni momento, facoltà di recesso dalla presente convenzione, salvo preavviso di almeno trenta giorni da comunicare con lettera raccomandata A.R., a firma del rispettivo legale rappresentante.
7. In tutti i casi in cui il rapporto convenzionale venga meno prima della sua scadenza, all'Associazione di volontariato compete unicamente il rimborso delle spese sostenute e documentate fino a quel momento, senza avere null'altro a pretendere.

## **ARTICOLO 7**

*(Potere di vigilanza generale della Giunta Regionale)*

1. Oltre che alle verifiche e ai controlli posti in essere dall'Azienda ai sensi dell'art. 5, l'Associazione è soggetta al potere di vigilanza generale della Giunta Regionale del Veneto di cui all'art. 9, comma 2, della Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40, da espletarsi anche per il tramite dell'ente locale competente per territorio, con possibilità per la stessa di dichiarare la risoluzione del rapporto convenzionato quando sia constatata l'inadempienza delle clausole contrattuali o la non idoneità dell'organizzazione di volontariato ai sensi della legge citata.
2. Ai fini di cui al presente articolo, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Azienda segnala all'ente locale competente per territorio (Comune/Provincia in cui l'Associazione ha sede) ogni circostanza che possa influire sull'esercizio del potere di vigilanza predetto.

## **ARTICOLO 8**

*(Tutela della riservatezza degli utenti)*

1. L'Associazione e i propri aderenti, che per motivi connessi all'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione trattino dati personali degli assistiti, specie se idonei a rivelarne lo stato di salute, sono tenuti ad osservare tutte le regole stabilite al riguardo dall'Azienda per il proprio personale interno, nonché a seguire norme di condotta analoghe a quelle che devono rispettare coloro che per legge sono vincolati al segreto professionale.
2. In ogni caso l'Associazione di volontariato è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi associati, dipendenti o collaboratori.

## **ARTICOLO 9**

*(Controversie)*

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in sede di interpretazione ed esecuzione della presente convenzione le parti ne devolvono concordemente la soluzione bonaria al Comitato Aziendale per le Attività di Volontariato istituito dall'art. 9 del Regolamento, il quale in tale occasione è integrato da un rappresentante dell'Associazione interessata.

2. La disposizione di cui al primo comma non pregiudica in alcun modo il diritto delle parti di far valere le proprie ragioni nelle competenti sedi giurisdizionali, qualora la soluzione raggiunta in seno al Comitato fosse ritenuta non soddisfacente.

## **ARTICOLO 10**

*(Oneri e spese)*

1. Ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 266/91:
  - a) la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro;
  - b) le prestazioni che ne formano oggetto non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in quanto realizzate per soli fini di solidarietà.
2. Eventuali prestazioni specializzate fornite da terzi retribuiti dall'Associazione ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, sono rese per conto dell'Associazione stessa, sulla base di un rapporto intercorrente unicamente con essa.
3. La eventuale concessione di spazi a favore delle Associazioni, secondo la previsione dell'art. 1, comma 5, è rimessa ad apposito, separato, atto.

## **ARTICOLO 11**

*(Norma finale)*

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si osservano le norme, statali e regionali, vigenti in materia, nonché le disposizioni del Regolamento di cui alla DDG n. 2031/08, e successive modifiche e integrazioni.

Il presente atto, formato da n. \_\_\_\_ pagine, viene letto dalle parti e sottoscritto in calce e a margine in segno di conferma e accettazione.

PER L'AZIENDA OSPEDALIERA  
UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA  
IL DIRETTORE GENERALE

PER L'ASSOCIAZIONE  
\_\_\_\_\_ ONLUS  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_